

SENTENZA  
N° 16/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO

ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Maurizio ZAPPATORI                      Presidente

dott.ssa Grazia BACCHI                      Consigliere – Relatore

dott.ssa Stefania FUSARO                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 4108 del registro di Segreteria, sul conto  
giudiziale n. 18496 relativo all'esercizio 2010, reso dall'Economo del  
Comune di Vezzano,

visto il conto giudiziale e gli altri atti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 16 febbraio 2017, con  
l'assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, il relatore Consigliere  
Grazia Bacchi, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore  
Generale Carlo Mancinelli, non rappresentato l'agente contabile

**RITENUTO IN FATTO**

Con relazione di irregolarità n. 1241 - 2016 il magistrato relatore  
ha rappresentato che, all'esito di una articolata istruttoria avente ad  
oggetto il conto dell'economo di Vezzano reso per il periodo 1°  
gennaio – 31 dicembre 2010, erano emersi alcuni profili di irregolarità  
pertinenti alla relativa gestione, in relazione all'emissione di una serie

di buoni riguardanti acquisti eterogenei, e che i chiarimenti e la documentazione al proposito richiesti al Comune non si erano rivelati idonei a dissipare le perplessità.

Al proposito, il relatore ha riferito che dall'esame del conto e della documentazione presentata si erano riscontrate problematiche in merito a 17 buoni, e precisamente:

- n. 9 buoni emessi per acquisti con finalità apparentemente improprie o non definite, e, talvolta, di dubbia attinenza con quanto previsto dall'art. 74 del regolamento di contabilità comunale (nn. 11, 37, 74, 88, 97, 139/B, 142, 146 e 147);

- n. 3 buoni con allegati scontrini riferiti all'anno 2009 (nn. 3, 23, 28). In particolare, i buoni nn. 23 e 28 erano pertinenti a rimborsi per spese di missione svolte da dipendenti comunali nell'anno 2009, e più precisamente, a spese di parcheggio autovetture.


- n. 1 buono (n. 49) relativo al bollo auto comprensivo di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento;

- n. 2 buoni (nn. 50 e 78) recanti in allegato la stessa fattura a giustificazione della spesa;

- n. 2 buoni (nn. 57 e 131 ) per spese sostenute per trasporto elettori in occasione di elezioni.

Con nota prot. 2227 del 6 luglio 2016 il giudice relatore aveva quindi richiesto al Comune di Vezzano chiarimenti/documentazione a giustificazione dell'emissione dei citati buoni economici, nei seguenti termini:

N. buono	Descrizione	Importo	Osservazioni
----------	-------------	---------	--------------

				Tutti gli scontrini allegati sono riferiti ad acquisti effettuati nel 2009 (data: 09/07/09, 19/09/09, 22/10/09, 02/07/09, 20/11/09, 10/01/09, 03/06/09, 10/01/09)
3	Rimborso 8 scontrini vari cancelleria servizio biblioteca	40,99		
11	Acquisto targhe di rappresentanza	258,00	*	
23	Rimborso parcheggi a Trento per missioni	4,40		Uno degli scontrini è datato 17/11/09. Allegare documentazione della relativa missione. 
28	Rimborso parcheggio a Trento	1,00		Lo scontrino è datato 30/11/09. Allegare documentazione della relativa missione. 
37	Acquisto omaggi per rappresentanza	35,80	*	
49	Bollo auto CM258WY	129,87		Sono compresi sanzioni ed interessi.
50	Acquisto materiale pulizia Scuola media fatt. 2359/2010	917,57		Al buono è allegata la stessa fattura pagata con il buono n. 78
57	Trasporto elettori fatt. n. 52/2010 elezioni comunali del 16/05/2010.	192,50		Chiarire le ragioni della spesa.
74	Acquisto libro di rappresentanza per FLOR	48,00	*	
78	Acquisto materiale pulizia Scuola media	917,57		Al buono è allegata la stessa fattura pagata con buono n. 50
88	Acquisto targhe e quadretti per e manifestazioni ricorrenze varie.	1.131,00	*	
97	Acquisti vari per festa s. valentino	381,31	*	
131	Trasporto elettori elezioni Comunità di Valle 24/10/10 fatt. 116/2010	192,50		Chiarire le ragioni della spesa.
139/B	Rinfresco inaugurazione mese della montagna	239,00	*	
142	Acquisto generi di conforto rinfresco amministratori. Natale 2010	116,49		Chiarire le ragioni della spesa.
146	Acquisto copie omaggio	84,00		Chiarire le ragioni della

	consiglieri fatt- 49/10		spesa.
147	Acquisto omaggi solennità Natale fatt. n. 1157/10	74,30	*
Totale		4.764,30	

Sempre con detta nota istruttoria, il relatore aveva quindi chiesto di chiarire le finalità delle spese di rappresentanza contrassegnate da asterisco, nonché quelle di cui ai buoni nn. 88, 97, 139/B, 147; per quanto riguarda questi ultimi, aveva inoltre richiesto l'indicazione dei beneficiari delle spese stesse.

Con nota prot. 8194 del 2 agosto 2016 firmata dal Sindaco, in corrispondenza alle osservazioni formulate, il Comune aveva riferito che:

*"In riferimento alla Vostra n. 2227- del 06.07.2016 -5G-TN-U12-P, con la presente siamo a fornire i chiarimenti richiesta in merito alle osservazioni riportate e relativi all'esercizio 2010:*

*- Buono n.3 - Euro 40,99 - L'economista ha rimborsato alla dipendente bibliotecaria Spallino Sonia n.8 scontrini per acquisti di cancelleria e varie per il servizio di biblioteca e anticipate dalla medesima nel corso del 2009 e mai richieste in precedenza;*

*- Buono n. 11 - Euro 258,00 - l'economista ha acquistato dalla Ditta Serena s.n.c. n.4 targhe personalizzate con logo del Comune quali omaggi per atti di cortesia in occasione di manifestazioni e ricorrenze varie e consegnate personalmente dal Sindaco (previsto dall'art.74 - comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 55/2000)*

*- Buono n.23 - Euro 4,40 - l'economista ha rimborsato il dipendente*

*Toccoli Sergio, n. 4 scontrini per parcheggi a Trento per missioni*

*compiute per ragioni di servizio nelle date indicate nei medesimi*

*uno degli scontrini è datato 17.11.2009 e non è mai stato*

*richiesto in precedenza il rimborso; Buono n.28 - Euro 1,00 -*

*l'economo ha rimborsato la dipendente Pisoni Isabella n. 1*

*scontrino per parcheggio a Trento per missioni compiute per*

*conto dell'Ente in data 30.11.2009 e mai richiesto in*

*precedenza;*

*- Buono n.37 - Euro 35,80 - l'economo ha acquistato n.2 oggetti*

*omaggio (due vasi) per atti di cortesia in occasioni di iniziative di*

*particolare rilievo, dalla Ditta Tecchiolli snc, come risulta dai due*

*scontrini (di Euro 22,00 Euro 13,80) purtroppo scoloriti e agli atti*

*del Comune ed inviati a codesta Corte a seguito della vostra*

*richiesta del 10.12.2014;*

*- Buono n. 40 - Euro 129,87 - l'economo ha pagato il bollo*

*dell'automezzo comunale targa CM258WY - scaduto il 04/2009,*

*come da documentazione inviata a codesta Corte a seguito di*

*vostra richiesta del 10.12.2014; l'importo suddetto è composto*

*dalla tassa di Euro 118,80, il rimanente sanzione (Euro 3,56) e*

*interessi;*

*- Buono n. 50 - Euro 917,57 - l'economo ha acquisto del materiale*

*di pulizia per la scuola media di Vezzano dalla ditta Pulitalia spa*

*ed è relativo alla fattura n.2359 del 04.02.2010, regolarmente*

*pagata;*

*- Buono n. 57 - Euro 192,50 - l'economo ha effettuato detto*

*pagamento alla Ditta Perini Franco di Vezzano per il trasporto di persone all'interno del Comune (disposto dall'amministrazione comunale) in occasione delle elezioni comunali del 16 maggio 2010, al fine di agevolare i censiti residenti nelle frazioni più lontane e prive di seggio elettorale;*

*- Buono n. 74 - Euro 48,00 - l'economista ha acquistato un libro dalla Ditta Ubik di Trento edito da Zanichelli e scritto da ex Segretario di Vezzano dott. Flor Paolo in pensione, depositato presso la biblioteca di Vezzano; spesa imputata a bilancio 2010 nell'acquisto dei libri del servizio di biblioteca;*

*- Buono n. 78 - Euro 917,57 - l'economista ha acquistato del materiale di pulizia per la scuola media di Vezzano dalla ditta Pulitalia spa ed è relativo alla fattura n. 1690 del 29.01.2010 di Euro 916,21; è stata fornita a codesta Corte erronea fattura (quella del buono n.50); in realtà trattasi di altra fattura, in relazione ad acquisti analoghi e che erroneamente è stato indicato e pagato Euro 917,57, anziché 916,21; si unisce in copia la fattura relativa;*

*- Buono n.88 - Euro 1.131,00 - L'economista ha acquistato dalla Ditta La Serena di Arco n. 15 targhe e quadretti personalizzate con il logo del Comune di Vezzano, come da fattura fornita a codesta Corte, quali omaggi per atti di cortesia in occasione di manifestazioni e ricorrenze varie e consegnate personalmente dal Sindaco (previsto dall'art.74 - comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 55/2000);*

	<p>- Buono n. 97 - Euro 381,31 - L'economista ha rimborsato al Presidente del Circolo anziani di Vezzano n. 3 scontrini di acquisti dalla Ditta Tecchiolli s.n.c. per l'organizzazione e lo svolgimento della solennità del capoluogo di Vezzano - festa votiva di S.Valentino - che si festeggia la prima domenica di ogni settembre, (previsto dall'art.74 - comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 55/2000);</p>	 
	<p>- Buono n. 131 - Euro 192,50 - l'economista ha effettuato detto pagamento alla Ditta Perini Franco di Vezzano per il trasporto di persone all'interno del Comune (disposto dall'amministrazione comunale) in occasione delle elezioni dei rappresentanti della Comunità di Valle del 24.10.2010, al fine di agevolare i censiti residenti nelle frazioni più lontane e prive di seggio elettorale;</p>	
	<p>- Buono n. 139/B - Euro 239,00 - l'economista ha rimborsato il Vicesindaco lo scontrino della Ditta Terramare di Vezzano per l'acquisto di generi relativi all'inaugurazione della manifestazione di particolare rilievo del Comune di Vezzano "Mese della Montagna" - quinta edizione - che si effettua tutti i mesi di novembre;</p>	
	<p>- Buono n. 142 - Euro 116,49 - L'economista, su richiesta del Sindaco, ha acquistato dalla Coop. Trentino di Vezzano generi di conforto per omaggiare l'ultimo consiglio comunale dell'anno in occasione delle festività natalizie e di fine anno;</p>	
	<p>- Buono n. 146 - Euro 84,00 - L'economista, su richiesta del Sindaco,</p>	

*ha acquistato, dalla Ditta Strenna Trentina n.16 copie del periodico*

*"Strenna trentina" edizione 2011 quale omaggio augurale ai*

*consiglieri della nuova amministrazione;*

*- Buono n. 147 - Euro 74,30 - L'economista, su richiesta del Sindaco,*

*ha acquistato dalla Ditta Pisoni s.r.l. delle confezioni regalo per*

*omaggiare l'attività annuale dell'attività di volontariato dei "nonni*

*vigili" durante le festività natalizie;"*

Ritenendo le argomentazioni giustificative adottate dal Comune non totalmente esaurienti, con ulteriore nota istruttoria prot. 2907 del 9

agosto 2016 il giudice relatore ha reiterato la richiesta della

documentazione relativa alle missioni di cui ai buoni nn. 23 e 28, non

depositata; rilevando, inoltre, che dall'esame del giornale di cassa del

Tesoriere del Comune risultava un pagamento diretto con mandato n.

501/2010 alla ditta Pulitalia S.p.A. per il medesimo importo di euro

916,21 di cui alla fattura n. 1690 del 29 gennaio 2010, che il Sindaco di

Vezzano aveva indicato essere stata pagata con il buono n. 78, ha

richiesto copia di detto mandato con allegata la relativa

documentazione.

Il Comune, con nota prot. 2750 del 19 agosto 2016, sempre a

firma del Sindaco, ha così dedotto:

*- in relazione ai buoni economici nn. 23 e 28 del 2010 di rimborso*

*spese parcheggio ai dipendenti per missioni compiute per conto del*

*Comune di Vezzano si dichiara che le medesime sono state*

*autorizzate verbalmente dal segretario comunale e/o dal Sindaco per*

*le date indicate negli scontrini presentati per il rimborso;*

*- in merito al pagamento della somma di Euro 916,21 alla Ditta*

*Pulitalia (fattura n.1690 del 29.1.2010) risulta che è stata effettivamente pagata con mandato n. 502/2010, che si allega in copia alla presente; per la duplicazione di spesa di cui ai buoni nn. 50 e 78 si evidenzia un erroneo doppio pagamento della fattura n. 2359 del 4.2.21010 alla Ditta Pulitalia. In relazione a quanto appurato si provvederà al più presto a disporre per il recupero di detto doppio pagamento e a comunicarlo tempestivamente a codesta Corte.*

Premettendo che l'art. 74, 3° comma, lett. b del regolamento di contabilità del Comune di Vezzano esclude tassativamente che il fondo di anticipazione per le spese economali possa essere usato in modo diverso da quello per cui fu concesso, e che i modi di utilizzo del fondo consistono nel pagamento delle minute spese di ufficio e nell'approvvigionamento dei beni e servizi espressamente elencati nella prima parte dello stesso terzo comma dell'art. 74, testualmente riprodotto nella relazione, il relatore ha articolato le proposte al Collegio secondo distinte problematiche, avendo individuato nelle fattispecie riguardanti una prima serie di buoni spese non giustificabili e quindi fonte di danno per il Comune, per la cui sommatoria, pari ad euro 1.173,00 ha chiesto la condanna dell'agente contabile. In particolare, si tratta di:

A. *"- i pagamenti effettuati con i buoni nn. 23 e 28 (per un importo di euro 5,40), poiché la mera autorizzazione verbale alla missione, attestata "a posteriori" – al di là di ogni considerazione*

*pertinente alla relativa legittimità ed alle sue potenziali conseguenze – non può ritenersi titolo giustificativo per i relativi rimborsi; inoltre, il pagamento di spese economali effettuato nell'esercizio successivo a quello di effettivo sostenimento costituisce violazione del principio in base al quale si possono effettuare pagamenti con fondi economali per far fronte a spese urgenti e non programmabili;*

*- per quest'ultimo motivo, si ritiene che l'economo non possa essere scaricato per i pagamenti disposti con fondi economali e pertinenti a spese effettuate nell'esercizio precedente, pur se regolarmente giustificati dalla documentazione allegata (come il buono n. 3 per un importo di euro 40,99);*

*- si evidenzia, quindi, che il doppio pagamento della stessa fattura (per un importo di euro 917,57) effettuato con i buoni nn. 50 e 78 costituisce danno attuale per l'Ente pari all'importo della fattura stessa, poiché gli uffici amministrativi non ne hanno ancora disposto il recupero;*

*- si rileva, inoltre, che le sanzioni e gli interessi conseguenti al mancato tempestivo pagamento del bollo auto di cui al buono n. 49 (per un importo di euro 9,55) non possono essere in alcun modo accollati al Comune, anche perché il relativo pagamento esula dall'ambito tassativo delle spese sostenibili con il fondo economale a norma dell'art. 74 del Regolamento di contabilità;*

*- si ritiene, infine, che l'economo non possa essere scaricato in relazione ai pagamenti disposti con i buoni n. 142 (acquisto generi di conforto rinfresco amministratori – Natale 2010, per euro 116,00) e n.*

146 (acquisto copie omaggio Consiglieri, per euro 84,00), in quanto essi non appaiono collegabili alle finalità istituzionali dell'Amministrazione, alla uce della giurisprudenza di questa Corte dei conti che esclude l'ammissibilità di dette spese allorchè esse siano disposte nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, subordinandole invece alla dimostrazione della stretta correlazione tra la spesa e le finalità istituzionali dell'ente, e richiedendone l'utilità in rapporto all'interesse pubblico locale perseguito e alla proiezione all'esterno dell'attività dell'ente, anche in ordine alla qualificazione del soggetto beneficiario della spesa."

In relazione ad una seconda serie di buoni economici riguardante altre ed eterogenee tipologie di spese, il relatore ha rimesso le singole questioni alla valutazione del Collegio affinchè si pronunci, anche alla luce del disposto del citato art. 74 del regolamento economico, sulle questioni relative alla ammissibilità a discarico delle spese stesse.

Si tratta delle questioni pertinenti:

B. "- ai buoni n. 57 (per euro 192,50) e n. 131 (per euro 192,50), disposte tramite il servizio economato per trasporto elettori in occasione di elezioni;

- al buono n. 74 (per euro 48,00), per l'acquisto di un libro "di rappresentanza";

- ai buoni n. 11 (acquisto targhe di rappresentanza per euro 258,00), n. 37 (acquisto omaggi di rappresentanza per euro 35,80), n. 88 (acquisto targhe e quadretti per manifestazioni varie per euro 1.131,00), in quanto rimangono indefiniti gli effettivi destinatari di detti

omaggi;

- ai buoni n. 97 (acquisti vari per la festa di S. Valentino, per euro 381,31) e n. 139/B (rinfresco inaugurazione mese della montagna per euro 239,00), in quanto l'Amministrazione, nonostante l'espressa richiesta, non ha chiarito quali siano gli effettivi beneficiari delle spese sostenute".

Pertanto, ritenendo di non potere procedere all'approvazione della gestione, il relatore ha proposto di dichiarare irregolare il conto e di condannare l'economista del Comune di Vezzano

al pagamento, in favore della predetta Amministrazione, del complessivo importo di euro 1.173,51, risultante dalla sommatoria di spese non giustificabili e relative ai buoni nn. 3, 23, 28, 49, 50, 78, 142 e 146, per le ragioni indicate sub A.

Ha rimesso, inoltre, alla valutazione collegiale le questioni evidenziate sub B, e pertinenti ai buoni nn. 11, 37, 57, 74, 88, 97, 131 e 139/B.

Alla odierna udienza il Pubblico Ministero ha indicato di concordare con il magistrato relatore sulla richiesta di dichiarare irregolare il conto e di condannare il contabile alla rifusione dell'importo di euro 1.173,00, relativo ai buoni indicati nella relazione di irregolarità e ritenuti non ammissibili a discarico; ha, inoltre, precisato che comunque l'ammontare più rilevante nell'ambito di detto importo complessivo deriva da un doppio pagamento che, se in futuro recuperato dall'amministrazione comunale, non dovrà essere addebitato all'economista. Per quanto riguarda le voci pertinenti agli altri

buoni rimessi alla valutazione della Sezione, concordando sulla relativa necessità, il Pubblico Ministero, con particolare riferimento alle spese di cui ai buoni nn. 11, 37 e 88, ha indicato di ritenere che l'agente contabile possa essere ammesso a discarico perché dette spese parrebbero essere, più che piccoli acquisti di rappresentanza da destinarsi ad occasioni e destinatari specifici, una sorta di sponsorizzazioni e potrebbero considerarsi rientranti nella voce prevista dall'art. 74, comma 3, del regolamento di contabilità, e quindi da valutarsi con indulgenza; ha, infine, espresso perplessità sulle spese sostenute per trasporto degli elettori in occasione delle due elezioni, affermando che esse potrebbero essere giustificate se corredate da attestazioni indicanti la disabilità motoria degli elettori trasportati.

14

13

Pertanto, il Pubblico Ministero ha concluso confermando la richiesta di dichiarare irregolare il conto e di condannare il contabile a rifondere l'importo di cui alla richiesta del magistrato relatore, associandosi a quella di valutazione collegiale circa la ammissibilità a discarico delle altre spese indicate nella relazione di irregolarità, con le precisazioni sopra indicate.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Innanzitutto, il Collegio precisa che la gestione contabile condotta dall'economista del Comune di Vezzano deve essere valutata alla stregua delle norme generali di cui agli artt. 73 e ss. del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 178 e ss., 610 e ss. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 2 della L. 14

gennaio 1994, n. 20, oltre che alla luce delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune stesso.

In particolare, l'economo, assoggettato alla responsabilità di cui all'art. 194 del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per maneggio di denaro pubblico, nel procedere all'effettuazione delle spese, deve verificare l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

Da tale disposizione discende che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, *"nel giudizio di conto l'onere della prova non grava sul Giudice o sul Pubblico Ministero (i quali non devono quindi "dimostrare" l'irregolarità delle operazioni ovvero l'imputabilità al contabile degli eventuali ammanchi), ma sull'agente contabile, il quale deve curarsi di dimostrare in maniera esaustiva e rigorosa che le risorse affidategli sono state spese o impiegate in maniera legittima, corretta, regolare (e, in caso contrario, che l'ammacco non gli è imputabile)"* (ex plurimis Corte conti, sez. giur. Piemonte, n. 152/2014 e giurisprudenza ivi citata).

L'economo è quindi assoggettato alla rigorosa responsabilità contabile, ed è tenuto a fornire la prova della regolarità della spesa attraverso idonea documentazione: infatti, la gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo, e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in

stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni stesse.

Al proposito, si evidenzia che l'art. 74 del regolamento di contabilità del Comune di Vezzano dispone che:

1. Per provvedere alle spese d'ufficio e all'approvvigionamento di beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti, di non rilevante ammontare, è istituito il servizio di economato. Al servizio è preposto un dipendente che assume la responsabilità di agente contabile.

2. L'economo è dotato all'inizio di ciascun esercizio finanziario di un fondo pari a 7.750 euro trimestrali, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate riscontrato, dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal Segretario comunale, quando il responsabile del servizio finanziario coincida con la persona dell'economo, che lo approva con propria determinazione.

3. L'utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione avviene secondo le seguenti modalità:

a) il fondo di anticipazione è utilizzabile per il pagamento delle spese minute di ufficio e per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi di cui al seguente elenco nel limite massimo unitario di € 1.500,00:

- spese postali, telefoniche, telegrafiche, valori bollati;
- spese per abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

- acquisto di stampati di necessità immediata, su richiesta dei responsabili d'Ufficio;

- acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo per macchine da scrivere, da calcolo, per computers e fotocopiatori ed in genere delle minute spese d'ufficio;

- spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali, per la notificazione e l'esecuzione di atti e provvedimenti;

- tasse di possesso e premi di assicurazione dei veicoli comunali;

- rimborso spese mensa ai dipendenti;

- quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni e ai consorzi tra enti locali;

- abbonamento a riviste e quotidiani per i vari uffici;

- acquisto di nastrini, medaglie, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere, premi, spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni, ricorrenze varie;

- anticipazioni sulle spese ed indennità per missioni non inferiori alle 24 ore, rimborsabili ad amministratori e dipendenti comunali se ed in quanto ciò sia consentito dal regolamento;

- fatture relative a piccoli lavori e forniture disposte ad economia dai Responsabili d'Ufficio;

- anticipazione spese relative alla frequenza a corsi di aggiornamento del personale;

- vestiario al personale;

- altre spese minute necessarie per il funzionamento degli uffici

e dei servizi.

b) il fondo di anticipazione non può essere utilizzato in modo diverso da quello per cui fu concesso;

c) le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono risultare dai rendiconti presentati;

d) Il responsabile del servizio finanziario può effettuare autonome verifiche di cassa;

e) possono gravare sul fondo anche le spese di viaggio e di missione di amministratori e dipendenti;

f) l'economo tiene un unico registro cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate, numerato e vidimato dal responsabile del servizio finanziario;

g) le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione;

h) il rendiconto è presentato dall'economo con periodicità trimestrale o per periodo inferiore in caso di esaurimento di fondi;

i) il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 29 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;

l) il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell'ente dal responsabile del servizio finanziario.

Pertanto, l'elenco delle spese erogabili tramite le procedure economali ha carattere tassativo a norma della lettera b) del terzo

comma dell'art. 74 del regolamento di contabilità, che vieta espressamente che il fondo di anticipazione – finalizzato a provvedere a spese d'ufficio e all'approvvigionamento di beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti, di non rilevante ammontare - possa essere utilizzato in modo diverso da quello per cui fu concesso: e la valutazione del Collegio non può prescindere da detto dato normativo, che delimita la linea di confine tra le spese sostenibili tramite le procedure ordinarie e quelle erogabili attingendo dal fondo economale.

Inoltre, la gestione deve essere esaminata anche alla stregua del principio secondo cui le spese economali hanno *“la necessaria caratteristica dell'urgenza e della non programmabilità, presupposto in base alla quale i pagamenti devono essere effettuati in contanti dall'economista, in luogo dell'emissione di mandati di pagamento a seguito di regolare impegno di spesa”* (Corte dei conti, Sez. giurisd. Calabria, n. 137/2016; determinazione A.N.A.C. n.10/2010; Sez. giurisd. Piemonte n.152/2014 e Sez. giurisd. Abruzzo, n. 96/2014, ivi richiamate; Sez. giurisd. Liguria, n. 120/2015; e conformi), da ritenersi quindi insito nel meccanismo economale stesso.

2) Tutto ciò premesso, il Collegio condivide le valutazioni del relatore per quanto riguarda la non ammissibilità a discarico della serie di buoni indicati sub A.

A. 1 - Infatti, sono inammissibili i pagamenti effettuati con i buoni nn. 23 e 28 per un importo complessivo di euro 5,40, innanzitutto in quanto, come rilevato nella relazione di irregolarità, sprovvisti di valido

titolo giustificativo per i relativi rimborsi, non essendo accettabile come tale una mera autorizzazione verbale alle missioni effettuate dal personale dipendente del Comune (v. questa stessa Sezione, n. 22/2015; Sez. III Appello, n. 304/2016; e conformi).

Inoltre, le spese, pur modeste e comunque corredate solo da scontrini per il parcheggio, si riferiscono a missioni effettuate nel 2009, ovvero nell'esercizio precedente a quello di riferimento, e ciò costituisce violazione del principio in base al quale si possono effettuare pagamenti con fondi economali per far fronte a spese urgenti e non programmabili (Sez. Giur. Calabria, n. 137/2016 e giurisprudenza ivi citata; Sez. giurisd. Liguria, n. 120/2015; e conformi).

- Spesa non ammessa a scarico per indebiti pagamenti, sprovvisti di valido titolo giustificativo della spesa ed effettuati nell'esercizio precedente a quello di gestione: euro 5,40.

A. 2 – Sempre per quest'ultimo motivo, l'economo non può essere scaricato per la spesa erogata tramite il buono n. 3 per un importo di euro 40,99, relativo al rimborso ad una dipendente bibliotecaria di 8 scontrini per acquisti di cancelleria e varie per il servizio di biblioteca, anticipate nel corso del 2009 e mai richieste in precedenza: trattandosi, infatti, di una gestione delle minute spese d'ufficio relative all'esercizio e caratterizzate dalla necessità e dalla urgenza, non sono ammissibili pagamenti di spese economali in conto residui.

- Spesa non ammessa a scarico per pagamenti effettuati

nell'esercizio precedente a quello di riferimento: euro 40,99.

A. 3 – All'esito di istruttoria, come rappresentato in "fatto", il Sindaco del Comune di Vezzano con nota con nota prot. 2750 del 19 agosto 2016 ha riconosciuto la duplicazione di spesa di cui ai buoni nn. 50 e 78, ammettendo l'erroneo doppio pagamento alla ditta Pulitalia S.p.A. della fattura n. 2359 del 4 febbraio 2010, relativa all'acquisto di materiale di pulizia per la scuola media di Vezzano per l'importo di euro 917,57, ed ha assicurato che si sarebbe provveduto *"al più presto a disporre per il recupero di detto doppio pagamento e a comunicarlo tempestivamente a codesta Corte"*.

Tuttavia, ad oggi non risulta che detto recupero sia stato effettuato, ed il Collegio deve rilevare che il doppio pagamento della medesima fattura per la sopraindicata somma di euro 915,57, effettuato dapprima con il buono n. 50 ed in seguito con il buono n. 78, costituisce danno attuale per l'Ente pari all'importo della fattura stessa, da addebitarsi all'economista comunale a norma del ricordato art. 194 del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; infatti, il pagamento eseguito con il buono n. 78 è privo di giustificativo, poiché era stato già saldato l'importo dovuto alla ditta Pulitalia s.r.l. con l'emissione del primo buono n. 50, e conseguentemente l'economista non può essere ammesso a discarico per la corrispondente somma, che in futuro potrà comunque essergli eventualmente rimborsata dall'Amministrazione Comunale qualora proceda al suo effettivo recupero presso la ditta fornitrice.

- Spesa non ammessa a discharge per indebito doppio pagamento della medesima fattura: euro 917,57.

A. 4 - Come rilevato dal relatore, le sanzioni e gli interessi conseguenti al mancato tempestivo pagamento del bollo auto di cui al buono n. 49, per un importo di euro 9,55, non possono essere accollati al Comune, e non solo perché il relativo versamento esula dall'ambito tassativo delle spese sostenibili con il fondo economale a norma della lettera a) del terzo comma dell'art. 74 del regolamento di contabilità del Comune di Vezzano, che ha provveduto alla tipizzazione delle spese minute ammissibili per acquisti di beni e servizi di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza alle esigenze funzionali dell'ente, mediante l'introduzione di un elenco dettagliato di esse all'interno del proprio regolamento di contabilità, ottemperando a quanto disposto con la già citata determinazione ANAC n. 10 del 22 dicembre 2016, sull'"utilizzo del fondo economale".

Infatti, dette spese sono di carattere personale, e non andavano poste a carico dell'ente territoriale bensì degli autori delle violazioni, in quanto *"il pagamento di sanzioni per ritardi procedurali, sebbene atto dovuto, porta ad individuare la responsabilità del funzionario che ha commesso tale inadempienza"* (Sez. Giur. Toscana n. 116/2013; conformi, n. 567/2011; n. 232/2014; questa stessa Sezione, n. 24/2014; n. 22/2015), il che vale anche in relazione al pagamento di interessi dovuto al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione; e ciò costituisce ulteriore ragione per cui il pagamento è stato illegittimamente disposto ed il contabile non può quindi esserne

dis caricato per il corrispondente importo.

- Spesa non ammessa a dis caricamento per il saldo di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento di bollo auto: euro 9,55.

A. 5 – Si condividono i rilievi del relatore anche in relazione alle spese disposte con i buoni n. 142 (acquisto generi di conforto rinfresco amministratori – Natale 2010, per euro 116,00) e n. 146 (acquisto copie omaggio Consiglieri, per euro 84,00), astrattamente inquadrabili nell'ambito delle spese c.d. "di rappresentanza". Al proposito, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, per il rispetto del principio secondo cui l'utilizzo del denaro pubblico deve essere strettamente legato a ragioni istituzionali, dette spese, finalizzate a mantenere o accrescere il ruolo ed il prestigio dell'ente, sono giustificabili solo se collegate all'esigenza dell'ente stesso di manifestarsi all'esterno, intrattenendo pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei, in circostanze che devono presentare il carattere della eccezionalità, della ufficialità e solo qualora sia ravvisabile la rappresentatività di entrambi i soggetti del rapporto. Devono, quindi, ritenersi escluse dall'ambito concettuale delle spese in questione quelle effettuate a vantaggio di soggetti appartenenti alla stessa Amministrazione, quali i consiglieri comunali – nella specie, secondo quanto riferito dal Sindaco di Vezzano, destinatari finali di dette erogazioni - in quanto è escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero risolversi in mere liberalità (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 152/2014; n. 168/2008; n. 94/2009; Sez.

Giur. Toscana, n. 246/2013; n. 41/2014; Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16/2014; Liguria, n. 120/2015, citata; Sez. I, 489/2013) (cfr. D.M. Interno 23 gennaio 2012).

Alla luce di detti essenziali requisiti legittimanti l'erogazione di spese di rappresentanza, non si ravvisano i presupposti per l'accollo all'ente pubblico della spesa per l'acquisto di generi di conforto per il rinfresco di cui al buono n. 142 per l'importo di euro 116,00, emesso su richiesta del Sindaco per l'occasione conviviale del Natale 2010, e destinato ad "omaggiare l'ultimo consiglio comunale dell'anno in occasione delle festività natalizie e di fine anno", ne' dell'acquisto disposto, sempre su richiesta del Sindaco, con il buono n. 146 per l'importo di euro 84,00, destinato alla distribuzione di omaggi augurali ai consiglieri della nuova amministrazione: finalità dichiarate con nota prot. 8194 del 2 agosto 2016 dallo stesso Sindaco del Comune di Vezzano, e che assolutamente non sono idonee a giustificare l'erogazione di spese di rappresentanza, siano esse disposte o meno tramite procedure ordinarie ovvero attingendo dal fondo economale.

- Spesa non ammessa a scarico per l'acquisto di generi di conforto ed omaggi per i consiglieri comunali di Vezzano: euro 200,00.

3) E' sottoposta, inoltre, alla valutazione del Collegio l'ammissibilità a scarico delle spese disposte dall'economista del Comune di Vezzano con i buoni nn. 11, 37, 57, 74, 88, 97, 131 e 139/B, secondo le problematiche evidenziate sub B.

B. 1 - Per quanto riguarda le spese disposte tramite il servizio economato con i buoni n. 57 (per euro 192,50) e n. 131 (per euro

192,50), finalizzate a remunerare il trasporto di elettori in occasione delle elezioni del 16 maggio e del 24 ottobre 2010, il Collegio osserva innanzitutto che tale tipologia di acquisti esula dall'ambito di quelli che possono essere posti a carico del fondo economale a norma del più volte citato art. 74, terzo comma, lettera a) del regolamento di contabilità del Comune di Vezzano; inoltre, al di là di ogni riflessione circa l'ampia programmabilità di tali spese, nelle quali quindi non possono quindi ravvisarsi le necessarie caratteristiche dell'urgenza ed indifferibilità, si osserva che il Sindaco, nel motivarne l'erogazione, con la nota del 2 agosto 2016 ha riferito che i pagamenti sono stati disposti dall'amministrazione comunale per il trasporto di persone all'interno del Comune, al fine di agevolare i censiti residenti nelle frazioni più lontane e prive di seggio elettorale: il che, in mancanza di ulteriore specificazione circa l'eventuale stato di disabilità di detti elettori, non corrisponde alle finalità normativamente stabilite dall'articolo 29 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, che pone a carico del Comune in cui si svolgono le elezioni l'obbligo di organizzare trasporti di servizio pubblico unicamente per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

Per il molteplice ordine di ragioni sopra esposte, l'economo non può essere discaricato per gli importi corrispondenti ai buoni n. 57 e n. 131.

- Spesa non ammessa a discarico per il trasporto elettori al seggio: euro 385,00.

B. 2 – Secondo quanto riferito dal Sindaco di Vezzano, il buono

n. 74, per euro 48,00, è stato emesso per l'acquisto di un libro definito

"di rappresentanza", scritto dall' "ex Segretario di Vezzano dott. Flor

Paolo in pensione" e depositato presso la biblioteca di Vezzano.

Anche in questo caso, difettano assolutamente i presupposti

dell'indifferibilità ed urgenza di detta spesa, che poteva quindi

pacificamente essere disposta tramite le procedure ordinarie, e,

soprattutto, essa non rientra assolutamente tra le tipologie individuate

dall'art. 74 del regolamento di contabilità dell'ente, che legittima

l'economista a disporre unicamente le spese per gli abbonamenti alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed a riviste e quotidiani per i vari

uffici, e che fa tassativo divieto di utilizzazione del fondo in modo

diverso da quello per cui fu concesso.

- Spesa non ammessa a discarico per l'acquisto di un libro

destinato alla biblioteca comunale: euro 48,00.

B. 3 - I buoni n. 11 (acquisto targhe di rappresentanza per euro

258,00), n. 37 (acquisto omaggi di rappresentanza per euro 35,80), n.

88 (acquisto targhe e quadretti per manifestazioni varie per euro

1.131,00) sono stati emessi per spese che rientrano nell'ambito di

quanto disposto dall'art. 74, terzo comma, lett. a) del regolamento di

contabilità comunale, che ammette che il fondo economale venga

utilizzato per l'acquisto di "nastrini, medaglie, distintivi, diplomi, fasce

tricolori, bandiere, premi, spese inerenti solennità, feste nazionali,

manifestazioni, ricorrenze varie". Il Sindaco del Comune di Vezzano

non ha, benchè richiesto, specificato quali siano gli effettivi destinatari

di detti omaggi, ne' in occasione di quali ricorrenze essi siano stati

distribuiti, in violazione del principio che vuole che le spese di rappresentanza siano documentate da "oggettivi elementi di riscontro atti a dimostrare puntualmente l'occasione istituzionale che ne ha dato l'occasione, la sottesa esigenza pubblica, i soggetti presenti, segnatamente i beneficiari delle consumazioni o degli omaggi al fine della dimostrazione dei presupposti di legge" (Sez. Giur. Piemonte, n. 152/2014, citata, e conformi). Tuttavia, il Collegio ritiene che questa circostanza non debba essere addebitata all'economo, non essendogli imputabile il fatto che il Sindaco non abbia specificato la sussistenza delle condizioni legittimanti la spesa; inoltre, si tratta di piccoli acquisti verosimilmente collegati alle finalità istituzionali dell'ente (sul punto, v. Sez. Giur. Liguria, n. 89/2014). Rimane, comunque, ferma l'eventuale diretta responsabilità dell'effettiva destinazione di dette spese a finalità di rappresentanza, come rigorosamente consentita solo secondo le modalità indicate sub 2) A. 5, in capo a chi le ha ordinate.

B. 4 – Analogamente, i buoni n. 97 (acquisti vari per la festa di S. Valentino, per euro 381,31) e n. 139/B (rinfresco inaugurazione mese della montagna per euro 239,00), similmente destinati a spese per ricorrenze quali la festività del Patrono di Vezzano e l'inaugurazione del mese della montagna, rientrano concettualmente nell'ambito delle spese "inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni, ricorrenze varie", autorizzate dal più volte citato art. 74, terzo comma, lett. a) del regolamento di contabilità comunale; pertanto, nonostante il fatto che l'esecuzione di "rimborsi" a terzi, come nei casi in questione, difficilmente si possa conciliare con i principi che regolano i

meccanismi economici (sul punto, v. Sez. Giur. Liguria, n. 120/2015, citata), e benchè il Sindaco, anche in questo caso, non abbia chiarito quali siano gli effettivi beneficiari delle spese sostenute, il Collegio ritiene che l'economo possa esserne scaricato per le ragioni sopra esplicitate, sempre ed ugualmente ferma restando la responsabilità dell'eventuale non puntuale destinazione di dette spese alle finalità che ne legittimano l'erogazione in capo a chi le ha ordinate.

4) Conclusivamente, le spese non scaricabili di cui alle voci sub 2) A.1, A. 2, A.3, A. 4 e A. 5 e di cui alle voci sub 3) B. 1 e B. 2, per il complessivo importo di euro 1.606,51, debbono essere addebitate all'agente contabile per le ragioni sopra esposte. L'indicata somma deve essere maggiorata da rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della presente sentenza, e da interessi legali da detta data al saldo.

Alla condanna dell'agente contabile seguono le spese di giudizio, che sono liquidate come in dispositivo.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 4108 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 18496 relativo all'esercizio 2010, reso dall'Economo del Comune di Vezzano condanna l'agente contabile al pagamento, in favore del Comune di Vezzano, della somma di euro 1.606,51, oltre a rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da detta data al saldo.

Condanna l'agente contabile alle spese di giustizia in favore dello Stato, che sono liquidate nell'importo di euro 226,58 (Euro Duecentoventisei / 58):

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Grazia BACCHI)

(Maurizio ZAPPATORI)

*Grazia Bacchi*

*Maurizio Zappatori*

Publicata mediante deposito in Segreteria il 20 APR. 2017

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Funzionario f.f.

Dot. Adriano Rosa



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENINO ALTO ADIGE  
SEDE DI TRENTO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio  
composta di n. 07 fogli.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 2, che la  
presente copia per immagine è tratta dall'originale cartaceo conservato nel  
sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è  
conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la  
Regione Trentino Alto Adige – Sede di Trento.

Trento, lì 24 aprile 2017

Il Funzionario della Segreteria

Dott. Adriano Rosa

f.to digitalmente

Firmato digitalmente da

**ADRIANO ROSA**

O = Corte Dei Conti/80218670588  
C = IT  
Data e ora della firma: 24/04/2017  
16:32:11

